


### **Avvertenze**

- Le tavole e ciascun diagramma di flusso vanno letti dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
- Gli articoli privi di richiamo si intendono riferiti al codice di procedura penale.

I diagrammi di flusso (*flow-chart*) costituiscono un moderno strumento didattico che permette di rappresentare i fenomeni più vari, oltre che nella fase statica, anche nei loro momenti dinamici, grazie ad una simbologia convenzionale, ma d'intuitiva percezione.

L'autore ha per primo utilizzato i diagrammi di flusso in campo giuridico, rappresentando graficamente i più significativi istituti del nuovo codice di procedura penale (vedasi: Guida pratica al nuovo codice di procedura penale. 1989, Ricolo editore).

# Tavola 1



## IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Le fonti

Il D.P.R. n. 447 del 22 settembre 1988 costituisce l'atto finale del lungo *percorso* legislativo durato oltre quindici anni che ha portato alla sostituzione del vecchio codice Rocco (del 1930), di epoca fascista, con l'attuale «nuovo» codice di procedura penale (a firma del ministro guardasigilli Giuliano Vassalli).

Dopo un disegno di legge risalente al lontano 1963, fu predisposto un primo progetto preliminare nel 1978, secondo le direttive della delega del 1974.

Con la nuova legge delega del febbraio 1987 (n. 81 del 16 febbraio 1987) furono apportate significative modifiche al sistema e, finalmente, si pervenne all'attuale normativa pubblicata, unitamente alla Relazione, al progetto preliminare ed al testo definitivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 (Supplemento Ordinario nn. 1 e 2).

Completano la nuova normativa il D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989, contenente le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie al nuovo codice, il D.M. n. 334 del 30 settembre 1989, contenente le disposizioni regolamentari, il D.Lgs. n. 448 del 22 settembre 1988, relativo al processo a carico di imputati minorenni, e il D.Lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, contenente le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del processo minorile.

L'art. 7 della legge delega n. 81 del 1987 aveva previsto un meccanismo di autorevisione, riconoscendo al Governo la facoltà di emanare entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice (24 ottobre 1989), decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti disposizioni integrative e correttive.

Di fatto, dal 1991 in poi, anche per adeguare il testo normativo alle decisioni della Corte costituzionale, sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi (prevalentemente decreti legge), che hanno inciso profondamente su quella che era l'originaria impostazione del nuovo codice, soprattutto in materia di libertà personale e di utilizzazione, nella fase dibattimentale, degli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.

Gli interventi del legislatore non sono stati sempre coerenti nel tempo, e mentre i primi provvedimenti normativi (fino al 1992) hanno sicuramente risentito del «rifiuto» del nuovo sistema processuale da una parte degli addetti ai lavori (magistrati e avvocati, nessuno escluso), negli anni successivi il legislatore ha mostrato di voler imboccare una strada diametralmente opposta, ponendo così fine a quella che la migliore dottrina non aveva esitato a stigmatizzare come «la crisi della prova orale nel nuovo processo penale».

Un riequilibrio del sistema si è avuto agli inizi degli anni duemila con la modifica dell'art. 111 della Costituzione e con la legge sul «giusto processo», che hanno riportato il codice nell'alveo del sistema accusatorio.

Vanno poi segnalati i seguenti **quattro provvedimenti normativi** che, intervenuti dopo circa un decennio dall'entrata in vigore del «nuovo» codice di procedura penale, hanno contribuito in modo significativo al suo attuale assetto.

**Il primo** è quello relativo alla riforma ordinamentale che ha istituito il **Giudice unico** di primo grado (Legge delega n. 254 del 16 luglio 1997 e successivo Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998), di cui si dirà successivamente.

**Il secondo** è la Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta **riforma «Carotti»** dal nome del suo presentatore), che ha apportato rilevanti modifiche all'intero sistema processuale, nel tentativo (riuscito solo parzialmente) di ridurre drasticamente i processi che pervenivano alla fase dibattimentale.

La legge «Carotti» ha anche modificato i criteri per la ripartizione dei reati tra il giudice collegiale e il giudice monocratico, prevedendo una nuova disciplina per il processo innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Ha poi introdotto nella fase delle indagini preliminari la possibilità di controllo della competenza del pubblico ministero (art. 54quater), ed ha anche previsto che il pubblico ministero, a conclusione delle indagini preliminari, debba depositare gli atti, dandone avviso all'indagato che può sollecitare nuove indagini e chiedere di essere interrogato (art. 415bis).

Per l'udienza preliminare è stata prevista una nuova disciplina molto più garantista per la costituzione delle parti (artt. 420 e ss.), che è stata estesa anche alla fase dibattimentale (art. 484).

Sono stati poi riconosciuti ampi poteri di intervento al Giudice dell'udienza preliminare (G.u.p.) nella valutazione della completezza del materiale di indagine, attribuendogli la possibilità di indicare al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da compiere (art. 421bis), ovvero di procedere direttamente ad un'attività di integrazione probatoria, sia pur limitatamente a quelle prove «delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere» (art. 422).

Altrettanto ampi poteri sono stati attribuiti al giudice dell'udienza preliminare al momento della decisione (art. 425), ove il discrimine fra la sentenza di non luogo a procedere e il rinvio a giudizio è stato fissato nella presenza o meno di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 125 att. c.p.p. in tema di archiviazione.

L'avvenuto arretramento del baricentro del processo alla fase dell'udienza preliminare ha trovato ulteriore riscontro sia nella scelta del legislatore di fissare in questa udienza il nuovo limite finale per la richiesta dell'applicazione concordata della pena (il cd. «patteggiamento» sulla pena - art. 446), sia nelle modifiche apportate al giudizio abbreviato (cd. «patteggiamento» sul rito), con un significativo incremento del suo tasso di premialità, al fine di eliminare l'immagine di rito colpevolista che la prassi delle aule giudiziarie aveva finito con l'attribuirgli.

Ed infatti il pubblico ministero non ha più la possibilità di interferire sulla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato e il giudice, su sollecitazione dell'imputato (art. 438 comma 5), ovvero d'ufficio (art. 441 comma 5), deve acquisire gli elementi necessari alla decisione, ove la stessa non sia possibile allo stato degli atti.

**Il terzo** intervento normativo è quello relativo all'inserimento dei principi del **giusto processo** nell'articolo 111 della Costituzione, e alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova.

**Il quarto** provvedimento (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274) riguarda infine la competenza penale del **Giudice di pace**, a cui è dedicata una specifica tavola.

## Gli interventi della Corte costituzionale

Nonostante la «*presunzione di costituzionalità*» che avrebbe dovuto caratterizzare le norme del nuovo codice di procedura penale in quanto emanate dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale (1° gennaio 1948), gli interventi della Corte costituzionale sono stati numerosi e non sempre coerenti con l'ispirazione «tendenzialmente» accusatoria del «nuovo» codice di procedura penale.

Particolarmente significative sono state alcune sentenze in materia di prove dibattimentali, ed in particolare la sentenza n. 255 del 3 giugno 1992. In quest'ultima decisione la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che «*fine primario e ineludibile*» del processo penale è quello della ricerca della verità, ha affermato che «*l'oralità*» del rito andava comunque temperata con «*il principio di non dispersione dei mezzi di prova*» tutte le volte in cui il metodo orale non dava sicure garanzie in ordine alla acquisizione completa e genuina della prova. Su tali presupposti la Corte dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 500 commi 3 e 4, nella parte in cui non prevedevano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni, e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni.

Questo orientamento della Corte non è rimasto esente da critiche poiché, secondo una parte della dottrina, avrebbe contribuito in maniera decisiva a quella «*crisi della prova orale*» che sarebbe stata poi definitivamente sancita in successivi interventi del legislatore.

Particolarmente significativa è anche la sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 che, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, bollando di «*irragionevolezza*» il principio voluto dal legislatore di far dipendere la utilizzabilità di precedenti dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento connesso dalla sua libera scelta di rispondere o meno in dibattimento. In tal modo la Corte ha distinto fra le dichiarazioni rese dall'imputato sul fatto proprio, per le quali è connaturale il diritto di tacere, e le dichiarazioni sul fatto altrui, per le quali vi è l'obbligo di rispondere.


La normativa sul «giusto processo» (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e Legge 1° marzo 2001, n. 63), da intendersi quasi come una reazione del legislatore alle interpretazioni della giurisprudenza, di fatto ha poi riportato il codice nell'alveo del sistema accusatorio.

Vanno anche segnalati i numerosi interventi della Corte costituzionale sull'art. 34 in materia di incompatibilità del giudice, con cui si è creata un'articolata casistica di ipotesi di incompatibilità originariamente non previste dal legislatore.

Tra i vari interventi normativi succedutisi nel tempo, si possono menzionare i seguenti:

- D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Modifiche al codice di procedura penale);
- D.L. 1° marzo 1991, n. 60, conv. in L. 22 aprile 1991, n. 133 (Modifiche alla custodia cautelare);
- D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti per la criminalità);
- D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. in L. 8 novembre 1991, n. 356 (Modifiche alla custodia cautelare);
- L. 5 febbraio 1992, n. 123 (Modifiche del processo a carico dei minori);
- D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 (Provvedimenti urgenti per la criminalità);
- L. 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale);
- L. 7 agosto 1997, n. 267 (Modifiche in tema di valutazione della prova);
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Istituzione del giudice unico di primo grado);
- L. cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione);
- L. 16 dicembre 1999, n. 479 (Disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale monocratico e altre modifiche al codice di procedura penale);
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace);
- L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive);
- L. 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche in materia di formazione e valutazione della prova);
- L. 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento);
- D.L. 22 settembre 2006, n. 259, conv. in L. 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche);
- L. 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto);
- L. 18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica);
- D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv. in L. 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario);
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
- L. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività);
- L. 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm);
- L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);
- L. 3 agosto 2009, n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione);
- D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. in L. 6 aprile 2010, n. 52 (Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale);
- L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

## Tavola 2



## IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

L'istituzione del **Giudice unico** di primo grado ha rappresentato un'importante riforma ordinamentale e organizzativa, poiché ha concentrato in un unico ufficio di primo grado (**Tribunale**) la trattazione di quei procedimenti che in precedenza erano ripartiti tra il Tribunale (giudice collegiale) e la Pretura (giudice monocratico).

Con la **legge n. 254 del 16 luglio 1997** è stata conferita la delega al Governo affinché procedesse:

- a) alla unificazione degli uffici di pretura e di tribunale, trasferendo alle corti di appello la competenza sulle impugnazioni in materia di lavoro e previdenza;
- b) alla soppressione delle sezioni distaccate di pretura, ed alla istituzione, ove necessario, delle sezioni distaccate di Tribunale;
- c) all'ampliamento delle ipotesi in cui il Tribunale giudica in forma monocratica;
- d) al trasferimento agli organi della pubblica amministrazione di funzioni amministrative attribuite alla competenza del Pretore.

Con il **decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998** il Governo ha dato attuazione alla delega, assecondando un graduale processo di riforma che, iniziato con la legge n. 399 del 30 luglio 1984, in tema di aumento della competenza del pretore, era proseguito con le leggi n. 30 del 1° febbraio 1989 e n. 353 del 26 novembre 1990, rispettivamente istitutive della pretura circondariale e del giudice monocratico di Tribunale nella materia civile, fino a giungere alla legge n. 374 del 21 novembre 1991 (poi modificata dalla legge n. 468 del 24 novembre 1999) che aveva affidato al **Giudice di pace** (giudice onorario diffuso sul territorio) la cosiddetta giustizia «minore».

I detti provvedimenti andavano tutti ad inserirsi nel graduale processo di eliminazione della ripartizione tradizionale fra Tribunale e Pretura, resasi ormai indifferibile a seguito delle numerose decisioni della Corte costituzionale in materia di incompatibilità dei giudici all'interno dello stesso procedimento (art. 34 c.p.p.), che avevano creato non pochi disagi negli uffici giudiziari di piccole dimensioni ove non sempre era possibile destinare un magistrato diverso per ciascuna funzione e ciascuna fase (ad esempio, un magistrato per il G.I.P., e un magistrato per il G.U.P.). Il decreto legge n. 145 del 24 maggio 1999 (convertito con modificazioni dalla legge n. 234 del 22 luglio 1999), differiva l'efficacia delle disposizioni che regolavano la ripartizione degli affari tra il Tribunale in composizione collegiale e monocratica, in attesa della nuova normativa relativa al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Più specificamente l'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 145, pur lasciando inalterata la data di efficacia della riforma al 2 giugno 1999, stabiliva che le disposizioni previste dagli articoli 33bis e 33ter del codice di procedura penale diventavano efficaci solo dal 2 gennaio 2000, per cui sino a tale data il Tribunale continuava a giudicare in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla sua competenza secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 2 giugno 1999, mentre invece giudicava in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore.

Con il 2 gennaio 2000 cessava il regime transitorio e, in concomitanza con l'inizio dell'efficacia della normativa relativa al Giudice unico, entrava in vigore la **legge n. 479 del 16 dicembre 1999** (la cd. legge Carotti), contenente la nuova disciplina del processo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, e i nuovi criteri per la ripartizione dei reati fra il giudice collegiale e il giudice monocratico.

La legge n. 479 introduceva inoltre rilevanti modifiche in materia di indagini preliminari, udienza preliminare e procedimenti speciali, ed anche all'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941).

Secondo la nuova normativa, sono attribuiti al giudice collegiale tutti i reati, consumati o tentati, indicati nell'art. 33bis (oltre i reati espressamente elencati, anche quelli puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni), mentre invece sono attribuiti al giudice monocratico i delitti previsti dall'art. 73 del T.U. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, e tutti quanti gli altri reati non attribuiti al giudice collegiale (art. 33ter).


La trattazione innanzi al giudice collegiale o innanzi al giudice monocratico non coincide più con la presenza o meno dell'udienza preliminare, poiché solo per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio (non vi è, quindi, l'udienza preliminare), mentre negli altri casi l'esercizio dell'azione penale è sottoposto al controllo del Giudice dell'udienza preliminare (art. 550).

Il sistema può quindi così riassumersi:

- a) il **Tribunale** è competente per tutti i reati per i quali non è competente la **Corte di assise** (art. 5 c.p.p.), o il **Giudice di pace** (art. 4 del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000);
- b) nei casi di connessione (art. 12 c.p.p.), e cioè quando si procede per più reati, la Corte di assise prevale rispetto al Tribunale, come il Tribunale collegiale prevale su quello monocratico;
- c) non attiene alla capacità del giudice la composizione collegiale o monocratica del Tribunale;
- d) il Tribunale in composizione collegiale è competente per specifici reati individuati in base ad un criterio qualitativo e quantitativo; tutti gli altri reati sono di competenza del Tribunale monocratico;
- e) l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale va eccepita o rilevata prima del termine dell'udienza preliminare, e se questa manca, non oltre le formalità di apertura del dibattimento; l'inosservanza di dette disposizioni non dà luogo né ad invalidità degli atti, né ad inutilizzabilità delle prove;
- f) sussiste incompatibilità per lo stesso procedimento fra le funzioni di G.I.P. e di G.U.P.;
- g) il Tribunale decide in composizione collegiale in materia di riesame delle misure cautelari personali e reali;
- h) nel caso di nuove contestazioni a dibattimento, se il nuovo reato è di competenza del Tribunale collegiale, la diversa composizione va eccepita subito dopo la nuova contestazione o, in caso di sospensione, nella nuova udienza prima di ogni altro atto;

- i) con la sentenza il giudice può dare una nuova qualificazione giuridica al fatto, nei limiti della sua competenza e della sua composizione;
- l) per l'esecuzione è competente il giudice che ha deliberato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; se l'esecuzione concerne provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione spetta al collegio;
- m) sulle questioni riguardanti le iscrizioni ed i certificati del Casellario giudiziale decide il Tribunale in composizione monocratica;
- n) l'inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate può essere rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

## Tavola 3



## IL GIUSTO PROCESSO

L'art. 111 della Costituzione enuncia il principio per cui «*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*».

Il «giusto processo» è stato introdotto nel codice dalla legge 1° marzo 2001, n. 63 che ha dato attuazione ai principi contenuti nel citato art. 111 della Costituzione.

La nuova disciplina si è così adeguata ai sistemi processuali dei Paesi europei più evoluti, ed appare più in linea con i principi enunciati nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, stipulata nel 1950, che dopo aver ripudiato la tortura e ogni trattamento sanzionatorio inumano e degradante, ha imposto:

- che i processi siano celebrati innanzi a tribunali imparziali, precostituiti per legge;
- che l'imputato sia informato del processo a suo carico nel più breve tempo possibile;
- che sia garantito il diritto di difesa;
- che sia garantita la possibilità di far interrogare i testimoni a carico ed a discarico, e che lo straniero sia assistito da un interprete;
- che sia garantita la presunzione di non colpevolezza.

Secondo il dettato costituzionale, è «giusto» il processo (penale, civile ed amministrativo) che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale, e ha una durata ragionevole.

Per il **processo penale** sono state previste le seguenti **regole**:

- all'accusato spetta, nel più breve tempo possibile, una riservata informazione sulla natura e sui motivi dell'accusa;
- l'accusato ha diritto a tempi e condizioni sufficienti per preparare la difesa;
- all'accusato deve essere garantita l'assistenza di un interprete, se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;
- all'accusato deve essere sempre permesso di interrogare le persone che lo accusano, e gli deve essere riconosciuta la possibilità di convocarle per l'interrogatorio a sua difesa;
- all'accusato deve essere consentita l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova, alle stesse condizioni riservate all'accusa;
- la prova deve formarsi in contraddittorio fra le parti, e la colpevolezza dell'imputato non potrà essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Per dare attuazione ai principi costituzionali, la legge n. 63 del 1° marzo 2001 ha in particolare previsto che:

- nell'esame del testimone (art. 500) le **precedenti dichiarazioni**, anche se utilizzate per le contestazioni, di regola non sono utilizzabili come prova, ma possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste, a meno che non vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro;
- in caso di **rifiuto dell'imputato** di sottoporsi all'esame, o se l'imputato è contumace o assente, può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese (art. 513), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati;
- nell'ipotesi in cui la persona imputata in un procedimento connesso si avvale della **facoltà di non rispondere**, è necessario l'accordo delle parti per dare lettura delle sue precedenti dichiarazioni (art. 210).

A fronte della riduzione delle ipotesi di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio, è stato previsto che, con opportune garanzie, anche il coimputato o l'imputato in procedimento connesso possono assumere la veste di **testimone**, quando sono venute meno le ragioni che giustificano il diritto al silenzio, con la definizione del procedimento a loro carico (artt. 197 e 197bis).